ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/28/CEE CONCERNENTE LA PUBBLICITA' DEI MEDICINALI PER USO UMANO

Art. 10

Disposizioni particolari sulla pubblicità presso i farmacisti

La pubblicita' presso i farmacisti dei medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica e' limitata alle informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto approvato dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. La limitazione non si applica ai farmacisti ospedalieri. Per i medicinali vendibili senza prescrizione medica la pubblicita' puo' comprendere altra documentazione utile a consentire al farmacista di fornire al cliente, all'occorrenza, consigli sulla utilizzazione del prodotto. La documentazione che non consista nella semplice riproduzione del riassunto delle caratteristiche del prodotto e' sottoposta alle disposizioni dell'art. 8. La disciplina richiamata nel comma 3 non si applica alle informazioni di contenuto esclusivamente commerciale.

Versione in vigore dal 12 marzo 1993, non più in vigore dal 6 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-541-1992/art-10-disposizioni-particolari-sulla-pubblicita-presso-i-farmacisti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it